

**Segni distintivi e qualità dei prodotti alimentari nel diritto europeo.
Il sistema dei controlli, con riferimento anche alla filiera olivicola
toscana.**

Tutela penale ed amministrativa

Per poter parlare di segni distintivi e di qualità dei prodotti alimentari nel diritto europeo dobbiamo prima di tutto convenire su una definizione giuridica della qualità.

Esistono infatti diverse definizioni di qualità legate al cibo.

In campo industriale la qualità dei prodotti fornita dalla norma UNI EN ISO 8402 del 1995, è intesa come l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche che conferiscono al prodotto la capacità di soddisfare esigenze espresse e/o implicite.

Nulla a che vedere con quella derivante dal linguaggio comune del consumatore medio, invece, dove la "qualità" del cibo viene intesa come una caratteristica soggettiva e percepita come un valore.

In realtà il concetto di qualità legale va ben oltre la percezione soggettiva del consumatore in quanto definisce in modo concreto e tangibile le proprietà di un prodotto o servizio, le quali devono essere conformi a precise specifiche tecniche **misurabili** in grado di offrire l'opportuna conformità all'uso previsto dal cliente.

La nascita dei segni distintivi

In ambito europeo si può fissare il punto di partenza del diritto alimentare sul tema "delle qualità" ben prima della definizione dell'alimento data nel 2002 con il regolamento 178, ovvero 10 anni prima della vera prima grande crisi dell'industria alimentare europea legata alla BSE.

Ciò non deve sorprendere in quanto il diritto alimentare europeo ha sempre dovuto mediare tra le diverse istanze legate alla libera circolazione delle merci (l'art. 16 libertà d'impresa), al diritto primario della tutela della salute (l'art. 35) e quella dei consumatori, (art. 38).

Così nei primi anni 90 questa mediazione produce due regolamenti: il Reg. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991) sulla agricoltura biologica e il Regolamento sulla tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Regolamento CE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992) che definiscono i perimetri normativi delle due qualità: la qualità ambientale e quella "geografica".

Appare evidente l'intenzione sottesa dal legislatore europeo di salvaguardare le produzioni tradizionali locali dei vari Paesi, frutto delle diverse culture europee, dallo scotch whisky scozzese, alla feta greca o al queso manchego spagnolo, anche superando le resistenze in seno alla Commissione stessa sulla eventualità di obbligare i produttori lattiero caseari alla pastorizzazione del latte nella preparazione dei formaggi (i nostri Parmigiano reggiano o Castelmagno), in quanto si temevano rischi di sicurezza alimentare.

Ad ogni modo le previsioni contenute nell'art. 13 del regolamento 2081/92 rappresentano una sorta di "start up" del diritto europeo sulla qualità in quanto disponendo la protezione giuridica della "zona geografica di produzione" dell'alimento, di fatto segnano l'inizio del diritto di proprietà intellettuale collettivo ovvero dei marchi di qualità europei legati al cibo.

La tutela amministrativa

Dobbiamo aspettare, tuttavia, circa 12 anni per avere un sistema sanzionatorio relativo agli illeciti commessi in danno alle denominazioni ed è l'Italia la prima tra gli stati dell'Unione a dotarsene con il d.lgs 297 del 2004, con la designazione del Mipaaf quale autorità competente per l'Italia in UE in materia di vigilanza e controlli sulle produzioni certificate e con i Carabinieri del Comando politiche agricole alimentari incaricati di accertare le violazioni.

La tutela penale

Nel 2009 con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" viene

inserito nel codice penale l'art.517 quater "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari" che rappresenta, ad oggi, il primo e unico articolo del codice penale integrante un delitto specifico agroalimentare.

(considerando che le proposte di modifica elaborate dalla commissione per la riforma dei reati agroalimentari, con l'inserimento del reato di agro pirateria, non hanno mai superato l'esame parlamentare.)

Nella stessa legge del 2009 vengono inseriti i Delitti contro l'industria e il commercio nel catalogo dei cosiddetti "reati presupposto" inerenti la responsabilità della persona giuridica. (art. 25-bis-1 D.Lgs. 231/01) così che la stessa possa rispondere di un reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa qualora ne venisse dimostrato l'interesse e il vantaggio come criteri oggettivi di imputazione della responsabilità dell'ente.(ex art. 5 c.1 Dlgs. 231/2001.

La sentenza Parmesan e la nascita del progetto "Opson" di cooperazione internazionale di polizia.

Contemporaneamente in Europa in virtù della protezione *ex lege* prevista dall'art. 13 del regolamento 2081 1992 il Consorzio di tutela del parmigiano reggiano conduceva una battaglia legale sull'uso improprio in etichetta del termine evocativo "*Parmesan*" distribuito in Germania ricorrendo alla Corte di giustizia europea al fine di fare cessare questa illiceità, in quanto la Germania sosteneva che il nome "*Parmesan*" fosse un nome generico e non di una denominazione protetta a livello europeo.

La Corte di Giustizia, si pronunciava con sentenza del 26 febbraio 2008, n. C-132/052008 che, se da un lato riteneva che il nome del formaggio tedesco non potesse ritenersi generico, "*poiché ai fini della protezione si deve tenere conto anche della somiglianza concettuale idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento un determinato prodotto*", dall'altro lato, poneva un interrogativo sulla **competenza relativa alla rimozione dell'illecito, e ai controlli in quanto sosteneva che spettasse allo Stato titolare della DOP o IGP protetta e non allo Stato nel quale il prodotto ingannevole viene prodotto, commercializzato o distribuito.**

Da qui l'idea di attivare la cooperazione internazionale di polizia promossa in collaborazione con le agenzie Interpol ed Europol con una prima attività pilota per verificare come la protezione riferita all'art.13 fosse stata applicata in Europa.

Grazie ai risultati di quella prima edizione della operazione che prese il nome di Opson e che si svolse nel 2011 emerse chiaramente un debito di vigilanza e di controllo in Europa.

Il primo "case study" scaturito da una attività di cooperazione con la gendarmeria francese riguardante un olio extravergine di oliva etichettato come Toscoro e quindi palesemente in contrasto con la indicazione geografica protetta Toscano, illecitamente venduto in Francia, e conclusosi con sequestri nel luogo di confezionamento (in Italia) e di stoccaggio (in Francia), evidenziò la necessità di un sistema di controllo più efficace.

Nel 2012, infatti, l'unione europea modificando l'art. 13, imponeva agli stati membri di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, prodotte o commercializzate in tale Stato membro, obbligando sia il Paese titolare delle DOP o IGP che quello (o quelli) dove avviene l'uso illegale delle predette denominazioni (o indicazioni).

Infine il quadro del diritto europeo si completa con il diritto del consumatore a non essere ingannato dalla etichettatura, sancito con le previsioni contenute nell'art.7 del regolamento 1169 del 2011 (pratiche leali d'informazione).

Le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione.

Conclusioni

Il diritto europeo ha delineato il bene giuridico da proteggere e le nuove istanze dei cittadini europei rispetto alla qualità, il passo successivo, quello della armonizzazione dei sistemi sanzionatori, sembra essere inevitabile.

Infine, osservando le statistiche degli illeciti commessi in campo agroalimentare mentre diminuiscono quelle in danno alla salute, aumentano le frodi di natura commerciale ovvero "aliud pro alio", con l'aggravante che sono cambiate le dimensioni geografiche del teatro di azione, sempre più internazionale. La rete Opson coordinata dall'Arma dei Carabinieri in ambito Europol rappresenta un valido strumento di contrasto alla contraffazione agroalimentare e di tutela del patrimonio agroalimentare italiano.